

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1977, n. 58.

Proroga della decorrenza delle spese pluriennali autorizzate con le leggi regionali 31 gennaio 1974, n. 15 e 19 aprile 1974, n. 26, recanti provvidenze rispettivamente per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di impianti fognari e di depurazione a prevalente uso industriale.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'autorizzazione di spesa di L. 250.000.000 nell'esercizio 1974, di L. 750.000.000 nell'esercizio 1975, di L. 750.000.000 per ognuno dei successivi esercizi fino a quello del 1980, di L. 719.000.000 per l'esercizio 1981, di L. 688.000.000 per l'esercizio 1982, di L. 590.000.000 per l'esercizio 1983 e di Lire 492.000.000 per l'esercizio 1984, di cui alla legge 31 gennaio 1974, n. 15, e successiva modificazione, è stabilita in Lire 750.000.000 annue per anni 10 con inizio dall'esercizio 1977, in dipendenza della decorrenza dell'erogazione dei contributi fissata dall'art. 7 della stessa legge regionale.

Art. 2

La decorrenza della spesa decennale di annue Lire 500.000.000 autorizzata con la legge regionale 19 aprile 1974, n. 26, è differita dall'esercizio 1974 all'esercizio 1976, in dipendenza della decorrenza dell'erogazione dei contributi fissata dall'art. 5 della stessa legge regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 9 settembre 1977

Tomelleri